# REGOLAMENTO (CEE) N. 1120/90 DELLA COMMISSIONE

## del 2 maggio 1990

## relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/89 (2), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 10,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per alcune specie e presentazioni del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1989, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3862/88 del Consiglio, del 9 dicembre 1988, che fissa, per la campagna di pesca 1989, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 1604 (3);

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabilita nel territorio doganale della Comunità, eccedono, per i tonni albacora di peso non superiore a 10 kg, quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre nelle ultime tre campagne di pesca, e, per i tonni albacora di peso superiore a 10 kg e del listao, il 110 % di quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca 1984, 1985 e 1986; che questi quantitativi eccedono i limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 3796/81 all'articolo 17 bis, paragrafo 4, secondo trattino per una specie e terzo trattino per le altre due; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere, in conformità del regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera (4), di concedere l'indemnità compensativa per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1989, per i prodotti considerati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i mercati dei prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1989, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti:

| Prodotti | Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3796/81 (ECU/t) |
|---|---|
| Albacora interi di peso superiore a 10 kg | 140 |
| Albacora interi di peso non superiore a 10 kg | 127 |
| Listao interi | 89 |

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 345 del 14. 12. 1988, pag. 6.
(4) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33.

*Articolo 2*

1. Per i prodotti definiti di seguito il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è così limitato :

— Albacora interi di peso superiore a 10 kg : 24 780 t
— Albacora interi di peso non superiore a 10 kg : 2 640 t
— Listao interi : 10 651 t.

2. Tali quantitativi sono ripartiti tra le organizzazioni di produttori interessati conformemente a quanto disposto in allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1990.

*Per la Commissione*
Manuel MARÍN
*Vicepresidente*

*ALLEGATO*

**Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di certe specie e presentazioni di tonni che possono beneficiare dell'indennità compensativa, e calcolo dell'importo massimo conformemente all'articolo 17 bis, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/81**

1. Albacora di peso superiore a 10 kg

| Organizzazione di produttori | Quantitativi indennizzabili (t) | | | Quantitativi totali (t) |
|---|---|---|---|---|
| | al 100 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 primo trattino) | al 95 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 secondo trattino) | al 90 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 terzo trattino) | |
| Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC) | 5 138 | 514 | 38 | 5 690 |
| Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC) | 8 327 | 834 | 62 | 9 223 |
| Organisation de producteurs de thon congelé (ORTHONGEL) | 9 061 | 806 | — | 9 867 |
| Quantitativi totali (t) | 22 526 | 2 154 | 100 | 24 780 |

2. Albacora di peso non superiore a 10 kg

| Organizzazione di produttori | Quantitativi indennizzabili (t) | | | Quantitativi totali (t) |
|---|---|---|---|---|
| | al 100 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 primo trattino) | al 95 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 secondo trattino) | al 90 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 terzo trattino) | |
| Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC) | 1 079 | — | — | 1 079 |
| Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC) | 1 475 | — | — | 1 475 |
| Organisation de Producteurs de thon congelé (ORTHONGEL) | 86 | — | — | 86 |
| Quantitativi totali (t) | 2 640 | — | — | 2 640 |

3. Listao

| Organizzazione di produttori | Quantitativi indennizzabili (t) | | | Quantitativi totali (t) |
|---|---|---|---|---|
| | al 100 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 primo trattino) | al 95 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 secondo trattino) | al 90 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 terzo trattino) | |
| Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC) | 3 249 | — | — | 3 249 |
| Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC) | 3 684 | 368 | 2 878 | 6 930 |
| Organisation de Producteurs de thon congelé (ORTHONGEL) | 472 | — | — | 472 |
| Quantitativi totali (t) | 7 405 | 368 | 2 878 | 10 651 |